

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 6 marzo 2017 n. 56.17 Quale lavoro di diagnosi nei servizi di sostegno pedagogico?

Signor deputato,

il suo atto parlamentare parte dal presupposto secondo cui la 'diagnosi' (dei disturbi specifici di apprendimento o di maturità) è uno degli scopi del Servizio di sostegno pedagogico. In realtà, in accordo con la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc), art. 63 cpv. 2, le finalità del Servizio di sostegno pedagogico consistono nell'intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare; nel coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento; nel collaborare nella promozione del benessere a scuola. La diagnosi può essere allora considerata come uno strumento a disposizione del Servizio di sostegno pedagogico, ma non ne rappresenta in alcun modo una finalità. In altre parole, il ricorso a strumenti di diagnosi da parte del Servizio di sostegno pedagogico è finalizzato ai compiti pedagogici ed educativi attribuiti al servizio, nei termini indicati dalla Lsc e, più generalmente, nell'ambito degli interventi (diretti o indiretti) che riguardano il disadattamento scolastico, in un'ottica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle difficoltà di sviluppo e di adattamento degli allievi alle richieste del contesto scolastico (e in appoggio alle attività del docente titolare e degli istituti scolastici). Analogamente, è fuorviante parlare di un 'servizio diagnostico', lasciando intendere che si tratti di una prestazione psicologica o medicalizzata offerta dal Servizio di sostegno pedagogico a un'utenza. Prestazioni di questo tipo esistono e sono erogate da altri servizi (a livello cantonale, ad esempio, dal Servizio medico-psicologico); esse non rientrano tuttavia all'interno del mandato del Servizio di sostegno pedagogico (che è fondamentalmente un servizio pedagogico ed educativo).

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue ai quesiti posti dal suo atto parlamentare.

1. Chi ritiene debba in linea di massima occuparsi delle DSA e delle diagnosi di maturità per gli allievi della scuola pubblica dell'obbligo?

Il compito di occuparsi del disadattamento scolastico è affidato alla scuola e alle sue componenti, nell'ambito delle finalità e del mandato educativo a essa attribuito. Nello specifico, sono le equipe di sostegno pedagogico nel loro insieme a disporre di competenze profilate che permettono l'attivazione di interventi mirati ed efficaci (ad esempio nel caso di allievi che manifestano disturbi specifici dell'apprendimento). Le 'diagnosi' indicate dall'atto parlamentare appartengono al ventaglio di strategie che il Servizio del sostegno pedagogico può attivare, attraverso risorse interne o esterne, durante la fase di analisi della situazione. Le diagnosi servono dunque da supporto alla progettazione degli interventi e alla loro realizzazione.

- 2. Il Governo intende mantenere per gli allievi della scuola pubblica dell'obbligo un servizio diagnostico gratuito e di qualità all'interno di ogni Servizio circondariale di sostegno pedagogico, cosa che va fatta per il tramite di uno psicologo del SSP circondariale, che si forma e si aggiorna costantemente in questo ambito?**

Come esposto nella premessa, il Servizio di sostegno pedagogico non offre prestazioni indirizzate direttamente alla diagnosi medico-psicologica, ma si occupa della presa a carico psico-pedagogica di allievi confrontati a forme di disadattamento scolastico. Benché il 'servizio diagnostico gratuito' menzionato nella domanda nella realtà non esista, il Consiglio di Stato concorda con l'atto parlamentare nel ritenere che il Servizio di sostegno pedagogico, nel svolgimento del proprio mandato, debba essere dotato di competenze e strumenti adatti e costantemente aggiornati che gli permettano di svolgere il proprio mandato efficacemente, quindi anche nel riconoscimento di problemi specifici di apprendimento tramite le competenze dei suoi operatori (capigruppo e docenti di sostegno pedagogico).

- 3. Il Consiglio di Stato intende inoltre sviluppare una parificazione dei protocolli diagnostici e della presa a carico nei vari SSP circondariali, che si occupano delle scuole comunali e della scuola media?**
- 4. Il Consiglio di Stato intende effettuare una revisione dei regolamenti del Servizio di sostegno pedagogico, per garantire un servizio gratuito e di qualità alle famiglie, riducendo gli oneri?**

Il Servizio del sostegno pedagogico è composto da due grandi unità, che operano l'una nelle scuole comunali e l'altra nelle scuole medie. Rispondono entrambe a un mandato comune, anche se declinato nel rispetto delle differenze dei due ordini scolastici e delle diversità dei loro allievi. Il Consiglio di Stato, concordando con l'interrogante, riconosce che le pratiche adottate dalle due grandi unità, riferite ad esempio al ricorso a strumenti diagnostici, risultano oggi differenti. In parte queste differenze sono giustificate dal diverso tipo di allievo con il quale i servizi interagiscono, ma non solo. In effetti, il riconoscimento dei problemi di apprendimento avviene già in età pre-scolare ed è uno dei compiti del Servizio dell'educazione precoce speciale e, all'interno della scuola dell'infanzia, degli operatori del servizio di sostegno pedagogico. Nel caso si ritenesse necessaria una diagnosi medico-psicologica più approfondita per la certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento o di iperattività, un servizio gratuito è già oggi garantito dal Servizio medico-psicologico cantonale.

Alcuni aspetti dell'organizzazione del Servizio di sostegno pedagogico (e più in generale della presa a carico da parte della scuola di bisogni speciali) sono comunque oggetto di una costante riflessione interna, in funzione della continua evoluzione della società. Una riflessione condotta dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, che tiene anche conto degli aspetti rilevati dall'atto parlamentare, ma sulla quale al momento il Consiglio di Stato non dispone di elementi sufficienti per esprimersi.

Per l'allestimento della presente risposta sono state impiegate circa 2 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri